

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

YOGI CLUB

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE, LOGO

1. E' costituita in Pescia (PT), con sede legale in Via Amendola 25 un'associazione di promozione sociale, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile e della Legge 383 del 2000, denominata "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE YOGI CLUB" altrimenti abbreviabile in "YOGI CLUB A.P.S.". Essa potrà costituire sezioni specialistiche e/o uffici di rappresentanza esterni alla sede e gestiti con appositi regolamenti approvati dall'assemblea dei soci.

2. Il logo dell'Associazione è il seguente:



ed è rappresentato dalla scritta YOGI con all'interno della O la parola CLUB. Il logo potrà essere depositato presso gli organi preposti al fine di tutelarne i requisiti secondo la normativa vigente.

ART. 2 PRINCIPI E SCOPO

1. L'associazione è apartitica e si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico, sessuale o religioso.
2. L'associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali promosse dall'associazione.
3. L'associazione opera per fini di solidarietà sociale nelle aree di intervento sociale, ambientale e culturale ed è fondata sui principi etici rivolti alla cura della terra e delle persone, svolgendo attività di interesse generale tra quelle indicate all'art. 5 del D.lgs N. 117 del 03/07/2017 e nello specifico: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. In particolare l'associazione si propone di diffondere la conoscenza della cultura Yoga, delle filosofie orientali e delle discipline naturali, nei vari aspetti filosofici, etici, spirituali, di sviluppo di corpo, mente e spirito e del campo socio-culturale. Si prefigge inoltre la pratica, lo studio, l'insegnamento e la divulgazione di tutte quelle tecniche, cosiddette discipline del benessere e bio-naturali, che, pur non appartenendo all'ambito sanitario, promuovono il benessere globale e contribuiscono a mantenerne l'equilibrio psicofisico e la sintonia con il cosmo e l'ambiente.

In particolare l'Associazione ha le seguenti finalità

- Promuovere eventi che facciano conoscere la cultura Yoga, delle filosofie orientali e delle discipline naturali;
- Organizzare manifestazioni sportive e non, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nella disciplina dello yoga;
- Organizzare eventi, concerti, spettacoli di qualsiasi genere inerenti e legati alle discipline bio-naturali e olistiche nello spirito del sodalizio;
- Promuovere iniziative e azioni afferenti il settore sociale;
- Organizzare un centro lettura con possibilità di presentazione di libri e discussione di testi inerenti l'oggetto sociale;
- Pubblicare articoli, riviste, newsletter, libri anche attraverso tecnologia in rete e socialmedia, nonché sussidi audiovisivi inerenti l'oggetto sociale;
- Organizzare in Italia e all'estero, gite, viaggi, soggiorni di studio-svago e pratiche nelle discipline descritte nell'oggetto sociale;
- Svolgere attività di ricerca, formazione, elaborazione progettuale, comunicazione e aggiornamento con speciale riguardo a temi dell'oggetto sociale
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici o Privati per gestire immobili o spazi pubblici/privati, ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, centri di aggregazione o altro, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative che promuovano lo sviluppo e l'ampliamento dello scopo dell'Associazione;
- Eventualmente esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti; svolgere tutte quelle altre attività necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

5. Per il conseguimento dei suoi scopi primari l'associazione potrà altresì porre in essere anche attività a carattere commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, nonché sottoscrivere accordi e convenzioni con professionisti e società accreditate nel settore, con particolare riguardo ad attività di carattere promo-pubblicitario nell'interesse di imprenditori commerciali e artigiani e attività di carattere sociale e incontri per rendere più attiva la partecipazione della popolazione.
6. Per dotarsi dei mezzi economici necessari al conseguimento dei propri scopi primari l'associazione potrà svolgere anche attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, così come previsto dall'art. 6 del Terzo Settore. Potrà ricevere offerte dal pubblico mediante raccolte effettuate occasionalmente, anche offrendo ai sovventori beni simbolici di modico valore o piccoli servizi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs del 03/07/2017.

ART. 3 – DURATA

1. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci le persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda di ammissione su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea dei soci.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da entrambi i genitori.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

ART. 5 - DIRITTI DEI SOCI

1. Tutti i soci maggiorenni godono, decorsi tre mesi dall'iscrizione sul libro soci, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite nell'apposito ed eventuale regolamento associativo.
4. All'interno dell'associazione sono previste le seguenti categorie di soci:
 - Soci Ordinari: Persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni, che condividano lo scopo e i valori dell'associazione e che presa visione dello statuto e dei regolamenti li accettino incondizionatamente;
 - Soci Onorari: Persone fisiche o Istituti, Enti, Società benemerite nei confronti dell'associazione. I soci onorari dovranno essere proposti da almeno due membri del consiglio direttivo, e votati dal direttivo stesso e poi approvati dall'assemblea dei soci. Al socio onorario non è richiesta alcuna quota associativa.

La suddivisione in più categorie dei soci non implica alcuna differenza di trattamento degli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti del sodalizio.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Dimissioni volontaria;

- b) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea ordinaria, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art.24 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), potrà essere assunto eccezionalmente dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica successiva da parte della competente assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. La decadenza dalla qualifica di socio per morosità si palesa decorsi 60 gg dalla scadenza del rinnovo annuale della quota associativa, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'associazione al socio moroso. Non si rende pertanto necessaria alcuna delibera in tal senso. Il socio moroso può essere riammesso presentando nuova domanda di ammissione.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei soci;
- Il presidente;
- Il consiglio direttivo;
- Collegio dei Probiviri;

ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'**assemblea straordinaria** potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente o in mancanza di questi da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

9. Sono competenze inderogabili dell'assemblea:

- a) la nomina e revoca dei componenti gli organi sociali;
- b) la nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati;
- f) la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- g) l'approvazione di eventuali regolamenti interni e dei lavori assembleari;
- h) la delibera in merito allo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'associazione;
- i) la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

ART. 9 – DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, purchè iscritti a libro soci da almeno 3 mesi. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

ART. 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e/o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax, o telegramma o pubblicazione sul sito, o pagina facebook o comunicazione tramite qualsiasi altra forma di social Network e messaggistica on line. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

ART. 11 – VALIDITA' ASSEMBLEARE

1. **L'assemblea ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi il diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. **L'assemblea straordinaria** in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'arti. 21 del codice civile, per deliberare sullo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sociale occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, facebook o comunicazione tramite qualsiasi altra forma di social Network e messaggistica on line. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliare, elezione ed integrazione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

ART. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dell'assemblea che potrà variare da tre a sette membri eletti, compreso il presidente. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

3. Le votazioni per l'elezione del consiglio direttivo potranno avvenire sia a scrutinio segreto che per voto palese. Ogni socio potrà esprimere una singola preferenza tra i candidati. Qualora nella votazione del Consiglio Direttivo dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore anzianità associativa e nel caso in cui gli ex-aequo avessero la stessa anzianità associativa, verrà eletto il più anziano d'età.

4. Le candidature dovranno pervenire al direttivo entro e non oltre otto giorni dalla data dell'assemblea elettiva.

5. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. In caso di parità, il voto del presidente è determinante;

7. Le **deliberazioni** del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantire la massima diffusione.

ART. 14 – DIMISSIONI

1. In caso di recesso anticipato di un membro del consiglio direttivo, questi sarà sostituito dal socio supplente che, nell'ultima Assemblea abbia conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione dello stesso utile successiva.

3. Nel caso in cui nel Consiglio Direttivo in carica rassegnino le dimissioni più del 50% dei suoi componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea straordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dall'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

ART. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) Deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- b) Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare le assemblee straordinarie nel rispetto dei quorum di cui art. 8 comma 2.
- d) Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) Adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei "regolamenti"
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) attribuire deleghe ai Consiglieri e ai soci su specifiche materie;
- j) determinare annualmente le quote associative;
- k) definire i benefici a vantaggio degli Associati;
- l) emanare circolari;

ART. 17 – IL PRESIDENTE

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

ART. 18 – IL VICEPRESIDENTE

1. Il vicepresidente, se nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento

temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 19 – IL SEGRETARIO

1. Il segretario, se nominato, da esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

ART. 20 – IL RENDICONTO

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ART. 21 – ANNO SOCIALE

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

ART. 22 – PATRIMONIO

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

ART. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, all'esclusiva competenza di tre Probiviri, nominati dall'assemblea dei soci. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

2. Il collegio dei probiviri potrà intervenire solo ed esclusivamente su controversie inerenti questioni personali o comportamentali tra soci e soci o tra soci e associazione. Non potranno intervenire in merito a questioni inerenti l'oggetto sociale o lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 24 - SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, senza l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le [disposizioni](#) del codice civile.